

STATUTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE GLUE

Art. 1) È costituita l' "Associazione Culturale Glue APS" ai sensi degli art.36 e seguenti del Codice Civile e del Dlgs 117/2017 (Codice del terzo settore) e successive modifiche.

Art. 2) L'associazione ha sede in Firenze, viale Manfredo Fanti n. 20.

Art. 3) L'associazione esplica attività varie perseguendo i seguenti scopi:

- Diffondere la cultura musicale, teatrale, cinematografica, letteraria ed artistica in genere nel mondo giovanile e non;
- Ampliare la conoscenza della cultura musicale, teatrale, cinematografica, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, Enti ed Associazioni;
- Allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale, teatrale, cinematografica ed artistica in generale come un bene per la persona ed un valore sociale;
- Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel

nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;

- Porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap possano trovare nelle attività dell'Associazione un sollievo al proprio disagio.

L'associazione non ha scopo di lucro ed è apolitica e non potrà ospitare nei propri locali enti o associazioni a carattere politico anche per lo svolgimento occasionale di manifestazioni. L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di una o più delle seguenti attività di interesse generale contemplate nell'articolo n.5 comma 1 Dlsg n.117/2017, avvalendosi di attività di volontariato dei propri associati:

d)...nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, secondari e

strumentali rispetto a queste ultime, in accordo con la normativa vigente. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi, a norma dell'art.7 del Codice del terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi in di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Durante la vita della associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo

delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote e contributi degli associati;
- contributi di privati,
- contributi di enti od istituzioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali;
- eredità, donazioni e legati;
- altre entrate compatibili con la normativa in materia.

L'Associazione intende promuovere varie attività, tra le quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ATTIVITA' CULTURALI. Convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti, rappresentazioni teatrali, corsi di musica di teatro di cinema per bambini ed adulti, incontri di musicoterapia etc, etc.
- ATTIVITA' DI FORMAZIONE. Corsi di aggiornamento teorico pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento istituzioni di gruppi di studio e di ricerca etc, etc.
- ATTIVITA' EDITORIALE. Pubblicazione di materiale relativo ad atti, convegni, incontri e serate, nonché degli studi e ricerche compiute.

L'associazione svolgerà anche tutte quelle attività culturali, turistiche e ricreative che permettono ai giovani ed agli adulti di aggregarsi e di crescere in armonia e rispetto reciproco.

L'associazione potrà altresì acquistare, costruire, vendere e gestire impianti idonei allo svolgimento della propria attività, organizzare eventi o manifestazioni culturali ed intrattenimenti musicali e ricreativi in genere, nonché gestire bar, ristoranti pizzerie e comunque locali di ristoro per i propri associati.

Per il raggiungimento degli scopi l'associazione agirà con ogni mezzo di promozione ritenuto idoneo ed in particolare mediante l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, convegni e incontri tendenti a sensibilizzare l'opinione pubblica alle finalità associative, nonché con lo scopo di avvicinare il maggior numero di persone all'associazione.

Sempre per il raggiungimento dei propri scopi sociali l'associazione potrà collaborare sotto qualsiasi forma con altri organismi similari sia nazionali che esteri.

L'associazione accetta di conformarsi ai principi dell'Ordinamento generale, nonché allo Statuto e al regolamento dell'Associazione Sportiva Dilettantistica

Unione Sportiva Affrico, Socio Fondatore dell'Associazione e titolare delle Concessioni sugli impianti Sede dell'attività.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello Statuto e del regolamento dell'U.S. Affrico.

DEI SOCI

Art. 4) Gli iscritti all'Associazione Culturale Glue APS si distinguono nelle seguenti categorie:

a) Soci Benemeriti: coloro che hanno elargito beni all'associazione o che hanno svolto intense attività di lavoro a titolo gratuito per l'associazione; inoltre, tutti i Soci dell'Unione Sportiva Affrico. Hanno diritto di voto nelle assemblee.

b) Soci Onorari: coloro che hanno raggiunto successi in ambito musicale, teatrale, cinematografico o artistico in generale, tale da avere una notorietà nazionale. Hanno diritto di voto nelle assemblee.

c) Soci Effettivi: coloro che partecipano alle attività svolte dall'associazione versando una quota annua determinata dal Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto nelle assemblee.

d) Soci Fondatori: I Soci Effettivi che hanno contribuito alla Stesura del presente Statuto ed alla Nascita

dell'Associazione. Hanno diritto di voto nell'Assemblea.

Presso la Sede dell'Associazione o nei locali in cui è conservata la documentazione contabile dovrà essere aggiornata anno per anno la lista di tutti i soci, distinti per categoria di appartenenza. L'attribuzione delle categorie dei soci viene stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art. 5) Per essere ammesso come socio occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere incensurati e di irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

b) i minorenni devono essere autorizzati da chi esercita la potestà genitoriale.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

L'ammissione è valida sin dal momento della presentazione del modulo ai Soci incaricati della raccolta, e se entro quindici giorni non sia rigettata dal Consiglio Direttivo; il modulo dovrà essere convalidato dal Presidente.

Art. 6) Tutti i soci Effettivi e Fondatori, esclusi gli Onorari ed i Benemeriti, sono tenuti a versare la quota sociale entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza dell'esercizio precedente, la cui entità, per ciascuna di dette categorie, verrà stabilita dal Consiglio Direttivo in

carica e successivamente ratificata dall'Assemblea dei soci.

Art. 7) Le domande di ammissione a Socio Effettivo, dovranno essere conservate per almeno sei mesi presso la Sede generale dell'associazione o presso il soggetto depositario delle scritture contabili.

Tutte le domande non necessitano di esposizione.

Art. 8) L'accoglimento delle domande di ammissione a Socio Effettivo è immediata seppur subordinata alla verifica ed all'eventuale diniego di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo, il quale, tenute presenti le eventuali osservazioni dei soci, delibera in merito alla eventuale non ammissione delle domande stesse; in caso di mancata accettazione di una domanda il Consiglio Direttivo comunicherà entro 15 (quindici) giorni all'interessato i motivi della deliberazione negativa.

Non saranno esaminate domande di ammissione presentate nei tre mesi precedenti la data fissata per l'assemblea chiamata a rinnovare le cariche sociali.

Art. 9) La presentazione della domanda di ammissione a socio, una volta accolta, obbliga il socio stesso nei confronti della società fino alla fine dell'anno "sociale" ossia fino al 31 agosto di ciascun anno.

Art. 10) La modalità di pagamento delle quote sociali è

stabilita dal Consiglio Direttivo e la presentazione della domanda dell'ammissione a socio determina la decorrenza del primo pagamento.

Art. 11) La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea dell'associati.

Art. 12) Le dimissioni da socio, una volta pagata la quota annuale, dovranno essere inviate con raccomandata A.R. al Consiglio Direttivo.

Il socio dimissionario non potrà richiedere ad alcun titolo quota parte del patrimonio sociale.

Le dimissioni non daranno comunque diritto al socio al rimborso, anche parziale, della quota stessa.

Art. 13) Il socio ha il diritto di frequentare la sede ed i locali sociali e di usufruire di tutte le agevolazioni stabilite dal Consiglio Direttivo e dal regolamento interno.

Art. 14) Il Socio che intende avanzare reclami per qualsiasi titolo, dovrà rivolgersi al Consiglio Direttivo con le norme stabilite dal regolamento interno.

Art. 15) Il socio che trascuri di osservare lo statuto ed il regolamento interno e tutte le altre disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo e che prenda parte a discussioni politiche vietate dall'articolo 2 di questo statuto, potrà

essere sospeso temporaneamente dai diritti di socio.

Il socio che si rende responsabile di danni alle attrezzature o al materiale sociale sarà tenuto ad indennizzare l'Associazione nella misura che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo; qualora detto risarcimento non avvenga nel termine fissato l'Assemblea potrà procedere all'espulsione del socio inadempiente.

Art. 16) Si rende indegno di Appartenere all'Associazione chi:

- a) non tenga una buona condotta morale, sia come cittadino che come socio;
- b) tenti di nuocere al decoro, allo sviluppo, al buon andamento ed all'interesse dell'associazione;
- c) danneggi moralmente o materialmente un altro socio.

Il socio che venga a trovarsi in uno dei casi come sopra preveduti, viene espulso con deliberazione dell'Assemblea, che sarà portata a conoscenza dell'interessato con lettera a firma del Presidente dell'Associazione.

Art. 17) Il socio che non rinnovi la propria adesione per effetto del mancato pagamento della quota annuale, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo, perderà la qualifica di socio.

Il socio che abbia perso tale qualifica per effetto di

quanto sopra, potrà tuttavia essere riammesso, ma dovrà ripresentare domanda.

Art. 18) L'esclusione del socio non comporta rinuncia da parte della Associazione ad eventuali risarcimenti o diritti che potranno comunque essere richiesti anche in via legale nei confronti del socio escluso od espulso.

Il socio escluso od espulso non potrà richiedere ad alcun titolo quota parte del patrimonio sociale.

Art. 19) Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo, che lo riguardi personalmente, il socio interessato potrà ricorrere entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso, al Collegio dei Probiviri, che deciderà inappellabilmente.

ORGANI SOCIALI

Art. 20) Sono organi della Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente ed il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Probiviri.

Art. 21) Tutti gli organi della Associazione restano in carica per cinque anni.

Art. 22) L'esercizio sociale inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio sociale il Consiglio

Direttivo dovrà compilare il bilancio consuntivo che dovrà essere presentato ai Soci per la definitiva approvazione.

a) ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 23) Potranno prendere parte alle assemblee i Soci Effettivi ed i soci Fondatori, in regola con il pagamento della quota sociale annua, i Soci Onorari e Benemeriti, maggiorenni e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Art. 24) La convocazione dell'assemblea dovrà essere effettuata, con preavviso minimo di 15 (quindici) giorni, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione spedita ai soci a mezzo posta ordinaria (anche a mano), elettronica, fax o in qualunque altro modo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione dei soci sugli argomenti oggetto di trattazione.

L'avviso deve essere spedito al domicilio risultante dal libro soci, ove esistente, oppure, in mancanza, a quello indicato nella domanda di ammissione o successivamente comunicato alla Segreteria generale in caso di sua variazione.

Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza nonché l'elenco delle materie oggetto di trattazione; nell'avviso potrà essere indicata

una seconda data di convocazione qualora la prima sia andata deserta.

L'assemblea deve essere convocata a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame dell'eventuale bilancio preventivo; in tal caso, unitamente alla spedizione dell'avviso di convocazione, il Consiglio Direttivo dovrà depositare presso la Segreteria generale il bilancio stesso corredato di tutti i documenti ad esso relativi affinché i soci possano prenderne visione.

L'Assemblea può essere convocata altresì su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea.

Art. 25) L'assemblea deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante

affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e potrà essere indicata una data di seconda convocazione.

Art. 26) L'assemblea delibera sulle seguenti materie:

- approvazione del programma di attività sociale;
- approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
- elezione o la revoca dell'organo di controllo e del revisore dei conti;
- approvazione dei regolamenti interni;
- sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- sull'esclusione degli associati in caso di ricorso degli esclusi;
- trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dello statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal

Consiglio Direttivo.

È di competenza dell'assemblea Straordinaria:

- la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione:
- lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

Art. 27) Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione le deliberazioni sono validamente prese qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre soci.

Art. 28) L'assemblea eleggerà preliminarmente un Presidente, un Segretario ed eventualmente due scrutatori una volta che ve ne sia necessità.

b) IL PRESIDENTE ED IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 29) Il Presidente dell'Associazione sarà eletto dall'Assemblea dei Soci in sede di nomina del nuovo

Consiglio Direttivo.

I candidati alla presidenza, purché soci, dovranno almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'assemblea chiamata a rinnovare le cariche sociali, presentare la propria candidatura presso la Sede dell'Associazione e presso la segreteria dell'Unione Sportiva Affrico, ed insieme al proprio nominativo, indicare gli altri soci ai quali intende, se nominato, affidare i vari incarichi all'interno del Consiglio Direttivo.

Ciascuna lista componente il Consiglio Direttivo dovrà avere pena esclusione il nulla osta da parte del Consiglio Direttivo dell'Unione Sportiva Affrico, che dovrà pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal termine fissato per il rinnovo delle cariche.

Qualora entro il termine suddetto di trenta giorni il Consiglio Direttivo dell'Unione Sportiva Affrico non abbia provveduto per scritto alla pronuncia, la candidatura si intende comunque perfettamente valida ed in grado di essere portata in Assemblea per la votazione.

Art. 30) Il Consiglio Direttivo sarà composto da un numero di membri variabile da 3 (tre) a 7 (sette), la cui esatta determinazione sarà fatta direttamente dal Presidente al momento della presentazione della candidatura ed approvata dall'assemblea dei soci all'atto della elezione del

Presidente.

Parimenti nella lista del candidato alla Presidenza dovrà essere indicato almeno un vicepresidente, che avrà, tra l'altro, il compito di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, nonché un Segretario.

Il consiglio direttivo dura in carica per n.5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Art. 31) L'incarico di membro del Consiglio Direttivo viene svolto a titolo gratuito, nel solo interesse dell'Associazione, fermo restando il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e non è incompatibile con altri eventuali incarichi ricoperti dal socio dell'Associazione e nelle Sezioni che possa prevedere un rimborso od emolumento.

Art. 32) Sono compiti del Consiglio Direttivo

- a) Gestire l'Associazione
- b) deliberare sull'eventuale non accettazione della domanda di ammissione dei soci;
- c) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- d) fissare le date delle assemblee dei soci da indire una volta l'anno e convocare l'assemblea;
- e) determinare il valore delle quote sociali;

f) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;

g) attuare le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci;

h) Stipulare atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;

i) Stipulare contratti di gestione di locazione di compravendita anche rateali di macchine, di forniture, di appalto, di permuta, di conti correnti bancari, contrarre assicurazioni varie ed in particolare accedere a finanziamenti bancari, contrarre mutui, contratti di leasing e assumere ogni altro impegno finanziario anche qui non previsto, formare commissioni o gruppi di lavoro per la gestione delle strutture ricreative dell'associazione e commissioni sportive; comunque sono demandati al Consiglio tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, previa, nei casi previsti dallo statuto, la deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 33) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza necessità di particolari formalità. Le deliberazioni verranno prese

con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri ed a parità di voti prevarrà la decisione cui accede il Presidente o il Vicepresidente che lo sostituisce.

Art. 34) Il Consiglio Direttivo stabilirà lo svolgimento di eventuali attività in collaborazione od in unione con organizzazioni similari, provvedendo alle eventuali concordate regolamentazioni delle attività stesse.

Art. 35) I membri del Consiglio Direttivo non potranno votare nelle deliberazioni che attengano ad argomenti o fatti che implicino eventualmente la loro responsabilità.

Art. 36) Attribuzioni specifiche dei seguenti organi:

a) Il Presidente che ha la rappresentanza e la firma sociale, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, firma le deliberazioni sociali, i bilanci, la corrispondenza ed in ogni altro atto o contratto debitamente approvato dal Consiglio Direttivo o dall'assemblea; dirige l'associazione, ne controlla il suo funzionamento, nomina lo staff dirigenziale proponendolo all'assemblea dei soci.

b) Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento temporaneo, ed in quelle mansioni nelle quali verrà espressamente delegato;

c) il Segretario Generale dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dirige la segreteria, provvede alla

corrispondenza, alla redazione dei verbali delle riunioni di consiglio ed alla regolare tenuta dei libri sociali, organizza la lista dei soci, provvede a sollecitare i morosi alla regolarizzazione del pagamento delle quote sociali.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 37) Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'assemblea e si compone di tre membri, soci della associazione, e dura in carica cinque anni. Dovrà provvedere a dirimere tutte le vertenze al medesimo sottoposte dai soci per eventuali controversie insorte fra soci e l'associazione e fra soci stessi.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri saranno vincolanti ed inappellabili salvo che la legge disponga diversamente.

SCIoglimento

Art. 38) Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea dei soci con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione di almeno 4/5 (quattro quinti) dei soci anche per delega.

L'assemblea all'atto di scioglimento dell'associazione delibererà, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, devolgerà il patrimonio residuo non dismesso ad altri enti del terzo settore o a fini di utilità sociale, fatta salva diversa

destinazione imposta per legge, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio.

Art. 39) Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.